

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1983

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente SPANO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica del quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, recante misure urgenti per fronteggiare la situazione nei porti» (379), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
ANGELIN (PCI)	3
CARTA, ministro della marina mercantile ...	3
PATRIARCA (DC), relatore alla Commissione .	2

I lavori hanno inizio alle ore 19,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica del quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, recante misure urgenti per fronteggiare la situazione nei porti (379), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica del quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, recante misure urgenti per fronteggiare la situazione nei porti», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Patriarca di riferire sul disegno di legge.

PATRIARCA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, per l'attuazione dell'articolo 3 delle disposizioni concernenti misure urgenti per fronteggiare la situazione nei porti, emanate con decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 1983, n. 230, ha particolare rilievo la norma di cui al quarto comma dello stesso articolo, la quale prevede la stipulazione da parte del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, nonché da parte degli Enti, dei consorzi autonomi portuali e delle Aziende dei mezzi meccanismi e dei Magazzini portuali, di mutui con Istituti di credito di diritto pubblico, per l'acquisizione dei mezzi finanziari occorrenti per le erogazioni delle provvidenze intese a favorire l'esodo dei lavoratori.

La stipulazione dei predetti mutui è agevolata, per mezzo della norma indicata, mediante la concessione della garanzia statale e mediante l'intervento statale sul pagamento degli interessi bancari.

Si è dovuto, tuttavia, prendere atto della riluttanza dei predetti istituti bancari ad addivenire alla concessione degli occorrenti finanziamenti, in quanto si manifestavano perplessità circa la compatibilità delle predette operazioni di credito con i limiti statutari delle banche.

Considerato che le predette riluttanze rischiavano di bloccare il complesso meccanismo dell'esodo, attraverso il quale si intende garantire in gran parte il risanamento delle gestioni di tali Enti, il Governo si è fatto promotore della iniziativa legislativa in esame, con la quale si rimuovono eventuali ostacoli derivanti dagli ordinamenti bancari.

Con l'occasione si intende estendere la possibilità di stipulare i mutui agevolati e garantiti dallo Stato anche agli Istituti bancari non di diritto pubblico.

Queste due correzioni, che rendono finalmente agevole la possibilità di reperimento dei mezzi finanziari necessari per poter fronteggiare l'esodo, rappresentano il contenuto essenziale di questa piccolissima

modifica che, oltre tutto, è molto attesa dai lavoratori e dagli enti portuali, ma in modo particolare dal sistema bancario. Infatti esso è chiamato attraverso questo provvedimento a contribuire al risanamento della situazione delle gestioni portuali, risanamento al quale abbiamo fatto riferimento anche questa mattina nel corso della discussione generale sui problemi della Marina mercantile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELIN. Signor Presidente, nel mio intervento svolgerò congiuntamente anche una breve dichiarazione di voto. Siamo d'accordo con tale provvedimento e condividiamo quanto detto dal relatore Patriarca. Si tratta di una modesta modifica della legge sull'esodo dei lavoratori portuali, che consente agli istituti di credito privati di stipulare mutui per le coperture assicurativo-previdenziali con le garanzie dello Stato. Mi pare quindi un provvedimento corretto e opportuno, che non stravolge la legge in precedenza approvata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CARTA, *ministro della marina mercantile*. Il Governo si associa a quanto detto dal relatore, senatore Patriarca.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, è sostituito dal seguente:

«Gli enti portuali, le aziende dei mezzi meccanici e il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali sono autorizzati, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a stipulare mutui con garanzia dello Stato con istituti di credito anche di diritto pubblico, eventualmente in deroga ai rispettivi statuti, per un periodo non superiore a dieci anni, per la copertura finanziaria delle operazioni di cui ai precedenti commi».

È approvato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 20,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO